



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ISSN 2240-7804

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Documento n. 3

L'Organo di revisione: funzione di collaborazione.

Novembre 2011





Il presente documento è stato predisposto dal gruppo di lavoro “Principi di revisione e comportamento dell’organo di revisione enti locali” della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici.

Consigliere Delegato: Giosuè BOLDRINI

Consiglieri Co-Delegati : Andrea BONECHI e Marcello DANISI

Coordinatore del gruppo di lavoro: Antonino BORGHI

Componenti del gruppo di lavoro:

BARBERIS Davide
CELESTINO Luigi
DI RUSSO Davide
FARNETI Giuseppe
MUNAFO' Giuseppe
NICOLETTI Giosué
PICCARRETA Saverio
POZZOLI Stefano
SACCANI Maria Cristina
SAGGESE Michele
SPINNATO Lorenzo
TEMPESTI Monica
TONVERONACHI Nicola

Ricercatore CNDCEC:

OLIVERIO Mara

Un ringraziamento particolare ai colleghi Borghi Antonino, Celestino Luigi, Munafò Giuseppe e Oliverio Mara per l’attività di coordinamento e di redazione.

Il presente documento riflette i principi emanati fino alla data di pubblicazione dello stesso. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del Consiglio Nazionale ([.cndcec.](http://.cndcec)) nella sezione studi e ricerche “principi di revisione ee.II.”.



L'ORGANO DI REVISIONE: funzione di collaborazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI

Artt. 239 e 42 del Tuel, Art. 1 comma 166 L. n. 266/05 (L. Finanziaria 2006)

CRITERI APPLICATIVI

1. L'attività di collaborazione con l'Organo consiliare è la prima delle funzioni dell'Organo di revisione degli enti locati elencate dal Tuel e rappresenta un aspetto innovativo nelle funzioni assegnate ad un Organo di controllo.
2. La collaborazione riguarda la complessa attività di indirizzo e controllo amministrativo di competenza dell'Organo consiliare che è il destinatario finale di tale funzione.
3. Tale funzione, propria dell'Organo di revisione, riguarda l'analisi e la valutazione, anche prospettica, dei risultati dell'attività amministrativa dell'ente e si concretizza in osservazioni e suggerimenti che, analizzando aspetti gestionali nelle cause e negli effetti, si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente.
4. Il regolamento o lo statuto devono qualificare gli ambiti d'intervento, le modalità di svolgimento dell'attività e il coordinamento con le funzioni di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione nonché la necessaria distinzione dall'attività di consulenza. La differenza tra consulenza e collaborazione va riferita al fatto che quest'ultima riguarda l'aspetto economico-finanziario delle proposte di deliberazione e di valutazione dei risultati delle politiche realizzate, mentre la consulenza riguarda valutazioni a priori delle politiche al fine di individuare fattibilità e dettagli operativi di un progetto, prestando nel contempo le competenze tecniche proprie.
In particolare, la funzione di collaborazione deve riguardare le aree riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio sull'attività della giunta e degli altri organi dell'ente in ambito di attività amministrativa, comprendendo le funzioni di programmazione, organizzazione e rendicontazione. Tale attività deve essere limitata agli aspetti economico-patrimoniali e finanziari.
5. La funzione di collaborazione deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai responsabili dei servizi e deve essere disciplinata in ordine alla individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.
6. La collaborazione deve assumere le caratteristiche dell'attività professionale qualificata finalizzata al buon andamento della gestione. Si può concretizzare con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare tesi a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore efficienza, produttività ed economicità della



gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa. Vedasi, altresì, nota 4 punto 64 capitolo I.

7. Tali pareri, rilievi, osservazioni e proposte indirizzati all'organo politico possono essere disattesi solo con scelte motivate.
8. La collaborazione è propedeutica all'efficacia del controllo.
9. A titolo esemplificativo la collaborazione può riguardare le seguenti aree:
 - piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - modalità di gestione dei servizi e rapporti con gli organismi partecipati;
 - ricorso all'indebitamento;
 - utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
 - scelte in materia di gestione del personale, definizione delle piante organiche e delle loro variazioni;
 - regolamenti di applicazione dei tributi locali, scelte in materia di politica tributaria e tariffaria e attività di accertamento dei tributi e di contrasto all'evasione;
 - convenzione con enti pubblici;
 - politiche e strumenti di riequilibrio della gestione;
 - concessione od esternalizzazione di pubblici servizi;
 - leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e per la riduzione delle spese correnti ed in conto capitale.